

**Nota informativa su  
Relazione di ritorno da clausola valutativa**

**Atto n. 690**

**Relazione per l'anno 2015 in adempimento alla  
clausola valutativa di cui all'art. 90 della l.r. n.13/2013  
"Testo unico in materia di turismo"**

**Il Testo unico in materia di turismo**

La legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 "Testo unico in materia di turismo" ha ridefinito alcune funzioni in coerenza con la riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali, previsto dalla legge regionale n. 8/2011.

Il TU racchiude, pertanto, l'intera normativa regionale del turismo con gli adeguamenti e le semplificazioni effettuate ai sensi della legge sopra richiamata.

Per quanto riguarda le funzioni della **Regione**, nel testo unico sono confluite quelle già previste nella legge regionale 18/2006 "Legislazione turistica regionale"

Anche per quanto riguarda le funzioni delle **Province** il testo unico riconosce ad esse tutte le funzioni già conferite dalla legge n. 18/2006 e cioè:

- a) funzioni in materia di agenzia di viaggio e turismo;
- b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all'esercizio delle professioni turistiche;
- c) abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
- d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell'ambito di strumenti di interesse locale;
- e) istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco la concessione e l'erogazione di contributi;
- f) istituzione e gestione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali;
- g) istituzione e gestione dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro;
- h) istituzione e gestione dell'elenco delle imprese professionali di congressi;
- i) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche;

l) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

In realtà l'effettivo trasferimento di tali funzioni non si è mai realizzato in maniera definitiva ed è quindi necessario evidenziare che le stesse hanno continuato ad essere esercitate dal competente Servizio regionale ai sensi dell'art. 107 (norma transitoria) comma 1 della l.r. 18/06. **Attualmente tali funzioni, secondo quanto previsto dall'allegato A della l.r. 10/2015, sono tornate in capo alla Regione.**

**Anche per quanto riguarda le funzioni dei Comuni l'intervento della sopracitata l.r. 10/2015 ha stabilito che debbano essere esercitate obbligatoriamente in forma associata.**

Si tratta in particolare di:

- classificazione delle strutture ricettive;
- informazione e accoglienza turistica;
- vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche.

L'atto in esame riguarda la relazione relativa all'anno 2015 dalla Giunta regionale in adempimento della clausola valutativa quindi tutto il sistema amministrativo è ancora relativo a quanto previsto dal testo unico.

### **La clausola valutativa**

Il Testo unico ripropone, con alcune modifiche, la clausola già presente nella precedente l.r. n. 18/2006.

In particolare, la nuova clausola valutativa (art. 90) modifica, per esigenze di carattere amministrativo, il termine di presentazione della relazione da parte della Giunta regionale all'Assemblea che diventa il 31 luglio di ogni anno.

L'articolo 90, stabilisce che:

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla **valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.**

2. La Giunta regionale trasmette, **entro il 31 luglio di ogni anno**, al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) **l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento**, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 79, la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi

adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 83;

b) gli esiti dell'attività **di vigilanza e di controllo svolta dalle Unioni speciali** sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;

c) **i contributi erogati dalle Province alle associazioni Pro-loco.**

In adempimento alla clausola valutativa, la Giunta regionale con la DGR n. 778 del 11/7/2016 ha approvato e trasmesso all'Assemblea legislativa la relazione concernente l'anno 2015.

### **Gli interventi per la qualificazione dell'attività ricettiva**

Il testo unico in materia di turismo prevede la concessione di **provvidenze economiche** da parte delle Province a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate, **al fine del miglioramento delle caratteristiche delle strutture ricettive** e al loro adeguamento rispetto ai requisiti previsti dalla legge.

Tale misura era già prevista nella precedente legge regionale n.18/2006 "Legislazione turistica regionale" ed è stata riproposta anche all'interno del Testo unico.

Le provvidenze sono concesse per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:

- a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;
- b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;
- c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;
- d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale;
- e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.

Sono inclusi tra gli interventi ammissibili, quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo-ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.

Le provvidenze di cui sopra consistono **in finanziamenti in conto interesse**, nella misura massima di quattro punti percentuali del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente. Il contributo è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da istituti bancari convenzionati **per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile**. Sono previsti

anche per operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti.

Per l'anno 2015 le Province non hanno ricevuto nessuna domanda di contributo.

Nel corso degli anni come si può vedere nella tabella 1 come le domande per usufruire di questo tipo di finanziamento risultino sempre piuttosto esigue, fino ad arrivare al 2015 in cui sono risultate pari a zero.

Il numero molto esiguo di domande risulta emblematico sull'effettiva utilità di tale misura nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge. L'abbattimento del tasso di interesse sembrerebbe non essere una misura così utile per i titolari delle strutture ricettive. Tale situazione emerge in maniera ancora più evidente se si tiene conto del numero di domande di finanziamento pervenute alle province in tutto il periodo 2007-2015 (Tabella 1). Nel corso degli nove anni considerati, le domande ammesse a contributo per la provincia di Terni sono in totale pari a 5, mentre sono 32 per la provincia di Perugia e che risultano aver beneficiato di tali finanziamenti (poco più di 4 in media ogni anno).

La Tabella 2 riporta il totale dei finanziamenti concessi alle strutture ricettive ammesse a finanziamento per il periodo 2007-2015. La Figura 1 rappresenta l'ammontare dei finanziamenti erogati e il corrispondente peso percentuale nelle due province.


**Tabella 1. Domande ammesse a finanziamento dal 2007 al 2015**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
<i>Perugia</i>	4	2	8	6	4	2	5	1	0	32
<i>Terni</i>	1	3	1	-	-	-	-	-	0	5
<i>Totale</i>	5	5	9	6	4	2	5	1	0	37

**Tabella 2. Ammontare dei finanziamenti erogati alle strutture ricettive ammesse a finanziamento dal 2007 al 2015**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
<b>Perugia</b>	197.707	99.494	940.360	538.168	307.259	85.069	248.513	179.196	0	<b>2.595.765</b>
<b>Terni</b>	116.000	610.849	35.135	0	0	0	0	0	0	<b>761.984</b>
<b>Totale</b>	<b>313.707</b>	<b>710.343</b>	<b>975.495</b>	<b>538.168</b>	<b>307.259</b>	<b>85.069</b>	<b>248.513</b>	<b>179.196</b>	<b>0</b>	<b>3.357.750</b>

**Figura 1. Distribuzione dei finanziamenti secondo le province. Totale anni 2007-2015**



### **I controlli dei comuni sulle strutture ricettive**

Le funzioni di vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione dei viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo, vengono esercitate dai Comuni, che dovrebbero svolgerle in forma associata come previsto dall'articolo 3 l.r. 10/2015. In assenza della costituzione di tali forme associative vengono attualmente svolte dai comuni competenti per territorio.


Per quanto concerne la rendicontazione dell'attività di controllo da parte dei comuni, la Giunta regionale predispone ogni anno una scheda di rilevazione per la raccolta dei dati di interesse. La scheda viene inviata a tutti i 92 comuni della regione.

L'esito della ricognizione per quanto riguarda il 2015 è stato il seguente:

- 43 comuni non hanno inviato alcuna risposta; i restanti **49, pari al 46,7%** del totale, **hanno invece risposto alla richiesta di informazioni**. Di questi:
  - 16 comuni dei 49 comuni hanno dichiarato di non aver effettuato alcun controllo;
  - i restanti 33 Comuni hanno dichiarato di aver fatto controlli, comunicando sia la tipologia di attività controllata che l'esito.

Confrontando l'esito della rilevazione con quello degli anni precedenti si può notare come, il tasso di risposta dei comuni risulta assestato su livelli molto elevati fino al 2013. Nel 2014 e 2015 invece il numero di comuni che non rispondono alla rilevazione, risulta in aumento e scompare la tipologia dei comuni che pur rispondendo lo fanno in maniera generica.

**Figura 2. Esito dell'attività di ricognizione della Giunta regionale. Anni 2009-2015**




Il numero di controlli effettuati complessivamente nel 2015 sono **377**, di cui **347** su strutture ricettive e **30** su agenzie di viaggio e turismo. Nessun controllo ha riguardato invece le professioni turistiche.

Dai controlli effettuati **sono scaturiti 29 provvedimenti**, corrispondenti al 7,69% dei controlli.

Non è possibile rilevare mettere in evidenza le tipologie di strutture in cui sono state rilevate le maggiori irregolarità in quanto il Comune di Foligno, che ha emesso più provvedimenti (25 su 29), non ha specificato le tipologie di strutture.

Oltre a questo, i comuni hanno effettuato una serie di controlli per rilevare la presenza di eventuali attività abusive. Nell'anno considerato, i casi di attività **abusiva rilevati sono stati solo uno nel comune di Massa Martana**.

**Figura 3. Numero di attività abusive rilevate. Anni 2010-2015**



## **I contributi alle associazioni pro-loco**

La l.r. 13/2013 riassegnava alle province, come già avveniva con la precedente normativa, le funzioni amministrative in materia di **istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco**, per la concessione e l'erogazione di contributi (art. 4, comma 3, lett. e). L'iscrizione delle associazioni pro-loco nell'elenco provinciale è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole pro-loco (art. 14, comma 2). La legge regionale prevede inoltre che con norme regolamentari vengano disciplinate l'iscrizione delle pro-loco nell'elenco provinciale, nonché i criteri per l'erogazione e concessione dei contributi.

Poiché che il tema del ridisegno istituzionale degli enti provinciali risulta ancora in fase di definizione ( v. art 91 (Norme transitorie e finali), le modalità di concessione dei contributi alle associazioni pro-loco restano ancora disciplinate dal Regolamento regionale 1 marzo 1999, n.2 e dalla successiva DGR di attuazione del 3 novembre 1999 n. 1604, in cui vengono fissati i criteri di assegnazione.

I contributi alle associazioni pro-loco **sono vincolati allo svolgimento di un'attività di interesse turistico, come la gestione dei punti di informazione IAT, l'organizzazione e la gestione di iniziative promozionali, culturali e folkloristiche, sagre, pubblicazioni di carattere informativo, promozionale o culturale**. La realizzazione di tali attività, attestata tramite la presentazione di idonea documentazione, determina l'attribuzione di un punteggio in base al quale viene calcolato, in maniera proporzionale, l'entità del contributo spettante ad ogni pro-loco (DGR 1604/99).

Per l'anno 2015 la Giunta regionale ha provveduto a ripartire tra le associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale, che avevano fatto richiesta di contributo e all'UMPLI, la somma complessiva di € 40.000,00. Il contributo è stato poi liquidato a tutte le pro-loco che hanno presentato idonea documentazione a dimostrazione dell'attività svolta.

Le pro-loco ammesse a contributo e liquidate sono risultate pari a **64** più l'UMPLI.

**FIRME***L'Istruttore*

Susanna Rossi

*Il Dirigente*

Simonetta Silvestri

*Data*

16 settembre 2016